

Camera dei Deputati

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

PROGETTI DI LEGGE

Interventi sul salario minimo e sulla contrattazione collettiva e la rappresentanza sindacale

(A.C. 141 FRATOIANNI; A.C. 210 SERRACCHIANI; A.C. 216
LAUS; A.C. 306 CONTE; A.C. 432 ORLANDO; A.C. 1053
RICHETTI)

Audizione informale
di Federcasse
Federazione Italiana delle Banche di Credito
Cooperativo

Roma, 27 giugno 2023

Sommario

1. **Introduzione**
2. **La funzione del Credito Cooperativo nell'economia nazionale**
3. **La contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Credito Cooperativo: fattore identitario e di sviluppo**
4. **Le proposte di legge sul salario minimo e sulla contrattazione collettiva e la rappresentanza sindacale: alcune considerazioni**
5. **Conclusioni**

1. Introduzione

*Gentilissimo Presidente Rizzetto,
Onorevoli Deputate e Deputati*

a nome anche del Presidente Augusto dell'Erba e del Direttore Generale Sergio Gatti, ringraziamo per l'invito a questa audizione informale dedicata alle proposte di legge in materia di salario minimo.

Siamo particolarmente onorati di partecipare a questa audizione della Commissione Lavoro e fornire il nostro contributo ad un dibattito assai importante per il Paese, anche in relazione a quanto già rappresentato in materia dalla Alleanza delle Cooperative lo scorso 17 maggio, essendo Federcasse aderente a Confcooperative.

A Federcasse aderiscono le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, le Casse Raiffeisen (per brevità, BCC-CR).

Risultano condivisibili le finalità che si vogliono perseguire con le proposte di legge in esame, tutte meritevoli di interesse poiché mirano a garantire livelli retributivi dignitosi per i lavoratori nonché a contrastare il lavoro irregolare ed il fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta "pirata".

Riteniamo tuttavia essenziale, come soggetto stipulante la contrattazione collettiva nazionale di lavoro per la Categoria del Credito Cooperativo, che le soluzioni normative in materia di salario minimo tengano sempre a riferimento la centralità della contrattazione collettiva e quindi i punti di intesa che – tramite il negoziato – raggiungono le Parti sociali.

2. La funzione del Credito Cooperativo nell'economia nazionale

Le 225 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen operano capillarmente con **4.101 sportelli** in tutto il territorio italiano, in 2.200 Comuni, il **20%** del totale nazionale. Sono **presenti**, come **unica banca**, in **723 Comuni**.

Il **31% degli sportelli** delle BCC è collocato in **Aree interne**.

Federcasse svolge la funzione di rappresentanza, promozione e tutela del Credito Cooperativo nei confronti dei diversi interlocutori, nazionali, europei e internazionali; cura alcune attività tipiche e caratterizzanti, quale la revisione cooperativa sulle BCC per la verifica del rispetto del principio di mutualità prevalente e stipula la contrattazione collettiva nazionale di lavoro destinata ad **oltre 36 mila collaboratori e collaboratrici** del Credito Cooperativo.

Federcasse, inoltre, cura **l'attività di formazione tecnico-identitaria** e assicura alcuni servizi a beneficio di tutte le realtà del Sistema del Credito Cooperativo.

A fine 2022, il numero dei **soci** delle BCC era pari a **1 milione 403 mila** in crescita del **2,0** per cento su base d'anno (+1,8 per cento a fine 2021).

Gli **impieghi lordi** a clientela delle BCC si attestano, a febbraio 2022, a 141,4 miliardi di euro (+1,4 per cento su base d'anno a fronte del -0,7 per cento rilevato nell'industria bancaria).

In termini di quote di mercato nel **credito**, le BCC rappresentano:

- il **23,7%** del totale dei **crediti alle imprese artigiane e della piccola manifattura**;
- il **22,8%** del totale erogato per le attività legate al **turismo**;
- il **22,7%** del totale dei crediti erogati all'**agricoltura** e alla **pesca**;
- il **14,3%** di quanto erogato al settore delle **costruzioni e attività immobiliari**;
- l'**11,3%** dei crediti destinati al **commercio**.

Tali quote di mercato nel credito compiono un balzo ulteriore se si limita l'osservazione alle imprese fino a 20 dipendenti. Ad esempio, nel settore del turismo, la quota di mercato delle BCC sale al 38.4%.

In generale, le cooperative bancarie a mutualità prevalente – quali sono le BCC – sono banche che finanziano direttamente o indirettamente il lavoro, finanziando le imprese.

Le **quote di mercato delle BCC** costituiscono, inoltre:

- il **25,8%** dei finanziamenti alle imprese minori (ovvero con forma giuridica diversa da società di capitali) con **6-20 dipendenti**;
- il **18,9%** del totale erogato alle **famiglie produttrici** (micro-imprese, fino a 6 addetti).

Gli **impieghi** delle BCC rappresentano, infine:

- il **15,2%** del totale dei crediti alle **Istituzioni senza scopo di lucro** (Terzo Settore);
- il **9,7%** del totale erogato dall'industria bancaria alle **famiglie consumatrici**.

Le Banche di Credito Cooperativo sono **solide e fortemente patrimonializzate**.

A fine 2022, il **CET1 Ratio** (rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività ponderate per il rischio) si attestava al **22,4 %**.

Il valore è superiore a quello rilevato per le banche cosiddette *significantive ovvero* con oltre 30 mld di euro di attivo (15,7%) e per le meno significantive *ovvero* con meno di 30 mld di euro di attivo (16,4 %).

La dinamica occupazionale nel Credito Cooperativo registra un saldo positivo, in controtendenza con l'industria bancaria.

La distribuzione del personale nelle BCC vede una quota crescente di occupazione femminile (41%) e di giovani fino ai 30 anni (7%).

Nei settori produttivi dove le BCC hanno una quota di mercato nei crediti superiore al 10% (Agricoltura, Turismo, Immobiliare, Costruzioni, Commercio) trovano occupazione 7,8 mln di lavoratrici e lavoratori.

3. La contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel Credito Cooperativo: fattore identitario e di sviluppo

Le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva costituiscono da sempre attività primaria per Federcasse ed il Credito Cooperativo, ad ogni livello di interlocuzione.

Dal 1967 Federcasse aderisce a **Confcooperative**-Confederazione cooperative italiane e dal 1981 all'**ABI**-Associazione bancaria italiana.

Il primo **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** per i dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane, sottoscritto dalla allora "Federazione Italiana delle Casse Rurali", risale infatti all'anno **1959**.

L'attività di rappresentanza sindacale di Federcasse per le BCC si è susseguita senza soluzione di continuità ed in tutti gli ambiti tipici del confronto sindacale, viene esercitata tenendo a riferimento gli indicatori retributivi del resto dell'industria bancaria e mirando alla regolamentazione delle specifiche esigenze di rappresentanza sindacale del Credito Cooperativo.

Nel Credito Cooperativo l'adesione alle Organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori è notevole, con un **tasso di sindacalizzazione pari a circa il 77%**, in linea con il resto dell'industria bancaria.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sono: **FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UIL.CA, UGL CREDITO**.

Federcasse, in particolare, in rappresentanza delle Aziende del Credito Cooperativo, BCC-Casse Rurali-Casse Raiffeisen, stipula il CCNL per i Dirigenti delle BCC-CRA ed il CCNL per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali del Credito Cooperativo, di cui sono destinatari gli oltre 36.000 dipendenti della Categoria.

La contrattazione collettiva nazionale del Credito Cooperativo, in coerenza con i riferimenti normativi su cui si fonda l'attività delle BCC, ha la finalità di:

- individuare regole e soluzioni che supportino le specificità del Credito Cooperativo in tutte le sue componenti;
- valorizzare i principi di sviluppo inclusivo e partecipato delle comunità locali;
- creare sinergie e favorire le economie di territorio e di prossimità come fattore di stabilità e qualità;
- ispirare anche la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Aziende di tutto

il Sistema ai principi della cooperazione;

- dare impulso, coerenza ed efficacia alle finalità della banca mutualistica alimentando la coesione sociale, secondo il modello di banca di relazione.

Evidenze di tali specificità nel campo della contrattazione nazionale, ad esempio, sono individuabili anche rispetto alla importante attività sindacale per la gestione del drammatico periodo pandemico.

Tale periodo ha visto, infatti, da parte di Federcasse e delle Organizzazioni sindacali di riferimento, la sottoscrizione di un **Protocollo del Credito Cooperativo (24 marzo 2020)** per la gestione dell'emergenza e di ulteriori accordi di aggiornamento, che, oltre a disciplinare gli aspetti di prevenzione e sicurezza sul lavoro, hanno individuato specifiche misure a sostegno del personale e delle loro famiglie, nonché specifiche modalità organizzative per favorire il servizio delle BCC-CR-Casse Raiffeisen alle comunità locali di riferimento ed alle fasce più vulnerabili della popolazione (anziani, pensionati etc.).

Il sistema di relazioni sindacali del Credito Cooperativo, come declinato dal CCNL, è caratterizzato da una fitta attività di coinvolgimento, informazione e confronto con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in occasione di ogni significativo mutamento di assetto aziendale, puntando, in particolare, sulla prevenzione dei conflitti collettivi e sulla consapevolezza dei collaboratori circa la "missione di servizio" delle BCC attraverso una attività formativa identitaria a ciò finalizzata.

L'ultimo CCNL Federcasse stipulato è quello per i Quadri Direttivi ed il Personale delle Aree Professionali dell'**11 giugno 2022**, che risulta particolarmente caratterizzato per il rafforzamento dell'area di applicazione del CCNL stesso, nonché per **l'attenzione rivolta alle esigenze della genitorialità, alle misure di welfare, alla parità di genere, alle politiche di inclusione ed alle necessità generali di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.**

Tra i risultati del dialogo sindacale tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo, particolare rilievo assumono gli **organismi bilaterali di Categoria: il Fondo Pensione Nazionale e la Cassa Mutua Nazionale** per il personale delle BCC, che da circa 40 anni garantiscono a tutti i lavoratori del Credito Cooperativo prestazioni di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.

Si segnala, infine, come il Credito Cooperativo, a partire dall'anno 2000, si è dotato di un **"ammortizzatore sociale" di Sistema, autofinanziato, il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo**, costituito presso l'INPS, e anch'esso gestito bilateralmente, che ad oggi eroga prestazioni di **sostegno al reddito** nonché di **supporto alla riqualificazione professionale dei lavoratori del Credito Cooperativo.**

Dall'anno della sua costituzione, sono **circa 1500 i lavoratori che hanno usufruito delle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo** (prepensionamenti), di cui circa 1000 nell'ultimo quinquennio.

Parimenti rilevante per la nostra Categoria è la **contrattazione collettiva di secondo**

livello che, dopo una consolidata tradizione di oltre 40 anni che vedeva la delega per i contratti integrativi alle Federazioni locali, è ora affidata, per i rispettivi ambiti, alle Capogruppo dei due Gruppi Bancari Cooperativi, ICCREA e Cassa Centrale Banca, ed alla Federazione Raiffeisen.

Il secondo livello di contrattazione è chiamato a disciplinare, in tutto o in parte, aspetti importanti del rapporto di lavoro, quali, ad esempio: la **retribuzione di produttività**, le **misure di welfare**, il **buono pasto**, i **nuovi profili professionali**.

4. Le proposte di legge sul salario minimo, sulla contrattazione collettiva e la rappresentanza sindacale: alcune considerazioni

L'esigenza di individuare soluzioni per garantire una **retribuzione dignitosa**, come già detto, è pienamente condivisa, primariamente per i suoi risvolti sociali e per la sua rilevanza costituzionale.

A tale riguardo, si vogliono evidenziare taluni **profili** che a nostro avviso risultano **meritevoli di attenzione** rispetto ai **contenuti dei disegni di legge in esame** e le **finalità** che questi si propongono:

- risulta imprescindibile **rafforzare la vigilanza e l'attività ispettiva** nel mondo del lavoro, per **far emerge i fenomeni di lavoro irregolare**;
- la **definizione di minimi salariali per via legale**, invece che ad opera delle parti sociali e della contrattazione collettiva, **toglierebbe rilevanza e significato alla contrattazione collettiva “di qualità”**, attuativa di canoni costituzionali e riferimento consolidato per la storia delle relazioni industriali nel nostro paese;
- la maggioranza preponderante dei rapporti di lavoro, infatti, risulta regolata da contrattazione collettiva stipulata dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- **la legge sul salario** minimo potrebbe limitarsi ad estendere l'efficacia del contratto collettivo stipulato con le Organizzazioni Sindacali - comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nella Categoria considerata - a quei rapporti di lavoro cui non risulti applicabile un contratto collettivo;
- laddove, invece, in presenza di una pluralità di CCNL applicabili, si debbano individuare le parti comparativamente più rappresentative - come previsto dall' accordo interconfederale — **si manifesta perplessità rispetto ad un utilizzo indiscriminato di un mero conteggio del numero complessivo di imprese associate e del relativo numero di occupati**, ovvero l'adozione di indicatori meramente “amministrativi” che identificano l'appartenenza dell'impresa ad un settore merceologico;
- per la **misurazione comparativa della rappresentanza datoriale** riteniamo **indispensabile** tener conto della tipologia e forma giuridica di impresa. Nel nostro

caso quella **bancaria cooperativa**, peraltro tutelata a livello costituzionale. Oltre a tale criterio risulterebbe essenziale anche la verifica di consolidati ambiti di contrattazione collettiva.

5. Conclusioni

La determinazione per legge di un salario minimo comporta il serio rischio di uno svuotamento di senso della contrattazione collettiva, insieme alla sua valenza di equilibrio sociale al quale da decenni contribuisce nel nostro Paese.

È opportuno evidenziare che la contrattazione collettiva **non stabilisce solo i salari**, ma **garantisce tutele e diritti** per le Lavoratrici e i Lavoratori e gli **opportuni strumenti di flessibilità e adattabilità organizzativa a cui sono soggette le imprese**.

Come soggetto stipulante la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Credito Cooperativo, riteniamo indispensabile che i sistemi di contrattazione mantengano tutte le prerogative su tutte le materie tipicamente oggetto di contrattazione.

L'esigenza che avvertiamo, inoltre, non è quella di pervenire ad una razionalizzazione dei contratti collettivi, bensì quella di continuare a **fare affidamento sulle parti sociali ed incentivare la contrattazione collettiva**.

Sembra utile, a tale riguardo, richiamare la Direttiva UE 2022/2041 laddove, all'art. 4, pone al centro l'attività delle parti sociali *“al fine di aumentare la copertura della contrattazione collettiva e facilitare l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari...”*.

La contrattazione collettiva rappresentativa, quindi, deve prevalere rispetto al fenomeno dei c.d. “contratti pirata” che, seppur da contrastare, risultano essere assolutamente marginali dal punto di vista numerico.